

Regolamento concernente gli esami per l'ottenimento del  
diploma cantonale di

# Quadro dirigente degli Enti locali

Stato al 21 novembre 2024

## **Regolamento**

concernente gli esami  
per l'ottenimento del diploma cantonale  
**di Quadro dirigente degli Enti locali**

del 21 novembre 2024

In base agli articoli:

- 8, 30,31 e 32 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) del 13 dicembre 2002;
- 16, 17, 19, 20, 21 e 38 della Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua (Lorform) del 4 febbraio 1998;
- della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 (stato al 1° settembre 2023);
- del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- del Regolamento sulla formazione professionale di base e continua dei Segretari comunali del 28 ottobre 2009;

il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS), per il tramite della Divisione della formazione professionale (DFP), delega all'Istituto della formazione continua (IFC) l'organizzazione della formazione e degli esami per l'ottenimento del diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali.

Le denominazioni personali e professionali usate nel presente Regolamento si intendono al maschile e al femminile.

### **Capitolo primo Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Organo responsabile**

L'esame è organizzato dall'Istituto della formazione continua (di seguito IFC) del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport del Cantone Ticino (di seguito DECS), su mandato della Sezione degli Enti locali (di seguito SEL) del Dipartimento delle Istituzioni del Cantone Ticino (di seguito DI).

#### **Art. 2 Scopo dell'esame**

L'esame ha lo scopo di valutare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità teoriche e pratiche dei singoli candidati del corso necessarie per l'esercizio dell'attività di Quadro dirigente degli Enti locali.

#### **Art. 3 Profilo professionale**

<sup>1</sup>Campo d'attività

Il Quadro dirigente degli Enti locali esercita attività direttive all'interno di enti locali, società municipalizzate, consorzi e altre realtà dell'amministrazione pubblica locale. Il diploma è titolo abilitante alla funzione di segretario comunale.

<sup>2</sup>Principali competenze operative professionali

Il Quadro dirigente degli Enti locali:

- a) dispone di una conoscenza approfondita dei principali ambiti di attività comunale e delle regole di funzionamento di un ente locale come previste dalla Legge organica comunale e, più in generale, dal diritto amministrativo;
- b) possiede specifiche competenze di management e conduzione con particolare riferimento al settore pubblico;
- c) conosce nel dettaglio ambiti di attività specialistica di un ente locale.

### **Capitolo secondo Commissione d'esame**

#### **Art. 4 Composizione della Commissione d'esame (di seguito Commissione)**

<sup>1</sup>L'organizzazione dell'esame è affidata a una Commissione d'esame composta da 3 a 7 membri nominati dalla Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), che designa pure il Presidente, per un periodo di 4 anni.

<sup>2</sup>In particolare possono far parte della Commissione:

- a) uno o più rappresentanti dell'IFC;

b) uno o più rappresentanti della SEL

c) uno o più docenti del corso di preparazione agli esami.

<sup>3</sup>La Commissione d'esame si auto costituisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza; a parità di voti è determinante il voto del Presidente.

#### **Art. 5 Compiti della Commissione d'esame**

<sup>1</sup>La Commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al Regolamento e le aggiorna periodicamente;

b) decide sull'ammissione al corso o ai singoli moduli;

c) decide sull'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;

d) valuta gli esami e decide sul conferimento del diploma cantonale;

e) esamina, tratta ed evade reclami;

f) decide in merito al riconoscimento di altri titoli e a eventuali esoneri dalla frequenza del corso di preparazione e/o dall'esame;

<sup>2</sup>La Commissione può delegare taluni compiti amministrativi e di segretariato all'IFC.

### Capitolo terzo

#### **Pubblicazione, iscrizione agli esami, ammissione**

#### **Art. 6 Pubblicazione**

<sup>1</sup>Le modalità per poter accedere all'esame, così come quelle di accesso e svolgimento del corso, sono pubblicati sul sito internet dell'IFC, attraverso l'apposito opuscolo.

<sup>2</sup>La pubblicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a) le date degli esami;

b) la tassa d'esame;

c) il termine e recapito per l'iscrizione;

d) il luogo di svolgimento dell'esame;

e) la durata dell'esame.

#### **Art. 7 Iscrizione agli esami**

<sup>1</sup>L'iscrizione definitiva agli esami avviene con il pagamento della relativa tassa.

<sup>2</sup>Con l'iscrizione agli esami, il candidato dichiara di accettare il presente Regolamento.

#### **Art. 8 Ammissione all'esame**

<sup>1</sup>Per essere ammessi agli esami, i candidati devono attestare una presenza minima dell'80% in ogni singola materia, salvo eventuali esenzioni.

<sup>2</sup>In casi particolari e dopo esame del relativo dossier, la Commissione può ammettere candidati privi dei requisiti del cpv. 1 che dimostrano una formazione ed un'esperienza equivalenti.

#### **Art. 9 Partecipazione alle sessioni d'esami**

<sup>1</sup>I candidati partecipano alla sessione d'esame immediatamente successiva alla fine dei moduli a cui erano iscritti. L'assenza o l'abbandono ingiustificati equivalgono al non superamento dell'esame.

<sup>2</sup>La Commissione può esentare dall'obbligo per motivi di forza maggiore.

#### **Art. 10 Mancata ammissione, esclusione e ritiro**

<sup>1</sup>Il candidato che, in relazione alle condizioni di ammissione, fornisce deliberatamente indicazioni false, attestati di frequenza non ottenuti individualmente o cerca in altro modo di ingannare la Commissione non è ammesso all'esame.

<sup>2</sup>È escluso dall'esame chi:

a) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;

b) tenta di ingannare i periti e/o la Commissione;

c) utilizza mezzi ausiliari non autorizzati o commette altre irregolarità.

<sup>3</sup>L'esclusione dall'esame è decisa dalla Commissione. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la Commissione non ha deliberato al riguardo.

<sup>4</sup>Il candidato può ritirare la propria iscrizione fino a 2 settimane prima dell'inizio dell'esame. Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi: malattia, infortunio, lutto nella cerchia familiare ristretta, servizio militare, civile o di protezione civile. Ai candidati viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese amministrative effettivamente sostenute. Il candidato deve notificare immediatamente, per iscritto, alla Commissione il suo ritiro allegando i documenti giustificativi, se il ritiro avviene trascorsi i termini fissati al cpv. 4 del presente articolo.

<sup>5</sup>La tassa viene rimborsata solamente se il candidato non può partecipare agli esami per motivi di forza maggiore.

## Capitolo quarto Esami e criteri di valutazione

### Art. 11 Prove scritte

Sono oggetto d'esame scritto le seguenti materie:

- a) Diritto costituzionale e amministrativo
- b) Diritto amministrativo: leggi speciali
- c) Procedure di amministrazione generale
- d) Gestione del personale
- e) Pianificazione del territorio
- f) Finanze pubbliche
- g) Organizzazione dell'ente locale
- h) Legge organica comunale

### Art. 12 Prove orali

È pure prevista una prova orale per le seguenti materie:

- a) Diritto costituzionale e amministrativo
- b) Diritto amministrativo: leggi speciali
- c) Pianificazione del territorio
- d) Legge organica comunale
- e) Finanze pubbliche

### Art. 13 Durata degli esami

<sup>1</sup>Gli esami scritti hanno la seguente durata:

- a) Diritto costituzionale e amministrativo: massimo 120 minuti
- b) Diritto amministrativo: leggi speciali: massimo 120 minuti
- c) Procedure di amministrazione generale: massimo 120 minuti
- d) Gestione del personale: massimo 120 minuti
- e) Pianificazione del territorio: massimo 120 minuti
- f) Finanze pubbliche: massimo 150 minuti
- g) Organizzazione dell'ente locale: massimo 150 minuti
- h) Legge organica comunale: massimo 150 minuti

<sup>2</sup>L'esame scritto può anche consistere in un elaborato da consegnare entro una data prefissata.

<sup>3</sup>La prova orale dura di regola 15 minuti e viene redatto un verbale.

### Art. 14 Valutazione delle prove

<sup>1</sup>Le prove scritte vengono valutate con l'attribuzione di punti; il punteggio massimo è indicato nel testo d'esame.

<sup>2</sup>Le prove orali sono valutate con un punteggio da 0 a 60.

<sup>3</sup>Per gli esami con prove scritte e orali si considera il punteggio globale risultante dalla somma dei due punteggi; il medesimo viene raffrontato alla somma dei punteggi massimi delle due prove

### Art. 15 Valore delle note

<sup>1</sup>In base ai punti raggiunti secondo l'articolo 13 sono assegnate le note dall'1 al 6, è ammesso l'uso delle mezze note.

<sup>2</sup>Nella trasformazione dei punteggi in note si approssima per difetto.

<sup>3</sup>Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

### Art 16 Superamento degli esami

<sup>1</sup>L'esame si intende superato quando si ottiene un punteggio maggiore o uguale al 60% del punteggio massimo raggiungibile (vedi direttiva IFC), conseguentemente una nota almeno pari a 4.0.

<sup>2</sup>La Commissione si riunisce dopo ogni sessione per deliberare sull'esito.

### Art. 17 Ripetizione degli esami

<sup>1</sup>Il candidato che non supera l'esame al primo tentativo, ha la possibilità di ripeterlo una sola volta all'interno di apposite sessioni di recupero concordate con il responsabile del corso.

<sup>2</sup>Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni per il superamento valide per il primo esame.

#### **Art. 18 Esenzione dalla frequenza delle lezioni e dal sostenimento degli esami**

<sup>1</sup>A richiesta scritta e motivata del candidato, su preavviso dell'IFC, la Commissione può accordare l'esenzione dalla frequenza delle lezioni o anche dal sostenimento dell'esame di uno o più moduli.

<sup>2</sup>L'esenzione è subordinata alla dimostrazione che il candidato possieda già le competenze oggetto del corso o dell'esame da cui viene esentato.

<sup>3</sup>La richiesta di esenzione deve pervenire alla Commissione unitamente al formulario d'iscrizione.

### Capitolo quinto **Disposizioni finali**

#### **Art. 19 Sanzioni disciplinari**

<sup>1</sup>Un comportamento riprovevole (durante gli esami) da parte dei candidati è oggetto di una delle seguenti sanzioni:

a) ammonimento;

b) annullamento dell'esame nel quale è stato constatato l'atto illecito;

c) esclusione dal corso e/o ritiro del diploma.

<sup>2</sup>La sanzione è decisa dalla Commissione ed è preceduta da un'inchiesta, in cui l'interessato ha diritto di esprimersi.

<sup>3</sup>È data facoltà alla persona designata alla sorveglianza all'esame di richiamare il candidato al rispetto della disciplina di esame.

#### **Art. 20 Rimedi giuridici**

<sup>1</sup>Contro le decisioni della Commissione d'esame (esame non superato, esclusione dall'esame, ecc.) può essere inoltrato reclamo scritto alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

<sup>2</sup>Contro la decisione relativa al reclamo della Commissione d'esame è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dalla notifica della decisione concernente il reclamo.

<sup>3</sup>Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni dall'intimazione.

### Capitolo sesto **Diploma cantonale di Quadro dirigente degli enti locali**

#### **Art. 21 Diploma**

<sup>1</sup>Il candidato che possiede i requisiti e supera gli esami previsti ottiene il diploma cantonale di Quadro dirigente degli Enti locali.

<sup>2</sup>Il titolare del diploma ha il diritto di valersi del titolo cantonale di "Quadro dirigente degli Enti locali".

### Capitolo settimo **Disposizioni finali**

#### **Art. 22 Diritto applicabile**

Per tutti gli aspetti non contemplati nel presente Regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.


#### **Art. 23 Entrata in vigore**


Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione della cultura e dello sport.

### Capitolo ottavo **Emanazione**

Il presente Regolamento è approvato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport con risoluzione n. 578 del 21 novembre 2024.

Bellinzona, 21 novembre 2024.

La Consigliera di Stato,  
Direttrice  
  
Marina Carobbio Guscetti

Il Direttore della Divisione  
della formazione professionale  
  
Paolo Colombo